

P.u. n. 8 /2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI

Sezione Procedure Concorsuali

Il giudice Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Di omologa del piano di ristrutturazione proposto da _____ e

tramite il dott Marco Pilo

IN FATTO ED IN DIRITTO

Visto il ricorso per la ristrutturazione del debito promosso dai ricorrenti nella loro qualità di consumatori;

considerato che i predetti non hanno mai svolto attività imprenditoriale, commerciale e/o artigianale o professionale ed hanno assunto le obbligazioni di cui al piano esclusivamente per scopi personali;

che non sono assoggettabili alle procedure previste dall'art. 1 R.D. n. 267/1942 e successive modificazioni;

che non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione negoziata della crisi;

che non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, e non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e, in



generale, non si trovano in alcuna delle condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;

che non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, né hanno fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di cui al predetto capo;

che non hanno subito, per cause a loro imputabili, nessuno dei provvedimenti di cui all'art. 72 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;

osservato che i predetti non sono titolari di azioni o partecipazioni e non godono di proventi economici diversi dal reddito da lavoro;

che sono proprietari in ragione di $\frac{1}{2}$ della casa familiare;

che la signora Deiana è proprietaria pro indiviso di una serie di beni immobili per successione ma che il valore della quota, pari a $\frac{1}{240}$, è irrisorio e inferiore alla spese necessarie per l'accettazione dell'eredità e per la regolarizzazione della situazione catastale;

che del pari il valore di liquidazione delle vetture è irrilevante;

che non hanno posto in essere atti di disposizione del proprio patrimonio a titolo gratuito e/o oneroso di beni;

che i ricorrenti appartengono alla medesima famiglia e che il sovraindebitamento ha un'origine comune;

che per tali motivi intendono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi;

che il sovraindebitamento non è riconducibile a dolo o colpa grave dei debitori e che per contro è conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro quanto al signor Marceddu successivamente alla sottoscrizione del mutuo ipotecario;

che l'Occ ha attestato che la liquidazione sarebbe meno conveniente rispetto alla ristrutturazione proposta con una percentuale media di soddisfazione del 21,9% a fronte del 31% offerto dal piano;

che i creditori non hanno proposto osservazioni;

che, per tutti i motivi detti, la proposta ed il piano sono ammissibili e fattibili

P. Q. M.



IL TRIBUNALE

visti gli artt.66 e 70 CCII

OMOLOGA

Il piano del consumatore proposto da _____ e _____

dispone la comunicazione ai creditori e la sua pubblicazione entro quarantottore a norma del comma 1 dell'art 70 CCII.

Ordina la trascrizione presso gli uffici competenti ove siano presenti beni immobili.

Sassari, 30/04/2025

Il Presidente

Il Giudice



